

STATUTO

**INTENTI A DIVERTIRE E
AGGREGARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POLISTENA RC VIA VESCOVO
MORABITO 17

Numero REA: RC - 172865

Codice fiscale: 02532670805

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

della società cooperativa sociale a mutualità prevalente
**"Intenti a Divertire E Aggregare Società Cooperativa sociale
a responsabilità limitata ONLUS"**

Art.1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991 la Società cooperativa denominata

**"Intenti a Divertire E Aggregare Società Cooperativa sociale
a responsabilità limitata ONLUS"**

che agirà sotto l'acronimo **"I.D.E.A. Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata ONLUS"**.

Art.2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Polistena.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art.3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art.4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa:

- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La società, che ai sensi dell'art.10, comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.ro 460, è da considerarsi in ogni caso quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

- a) la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge n.ro 381/91.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la

gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.ro 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

Art.5 - Oggetto

Considerata l'attività mutualistica e gli scopi di utilità sociale come sopra definiti, e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, la Cooperativa si propone lo svolgimento, sia direttamente, sia stipulando apposite convenzioni con Enti Pubblici Territoriali, delle seguenti attività:

A) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio - sanitarie e/o educative:

1) promozione, coordinamento e gestione di servizi e attività volti a prevenire nella popolazione, soprattutto in quella giovanile, forme di disagio in genere;

2) promozione, coordinamento e gestione di attività socio-culturali, sportive, ricreative e aggregative per giovani, affinché questi crescano in autonomia e socializzazione;

3) promozione, sostegno e gestione di attività formative per genitori, anche perché recuperino la competenza sociale, cioè la capacità di relazionarsi con i propri figli e con l'ambiente in cui questi ultimi sono inseriti;

4) promozione, sostegno e gestione di gruppi di auto mutuo aiuto, tesi a favorire l'incontro tra persone unite da uno stesso problema (dipendenza, malattia, difficoltà familiare, ecc.) per raccontarsi e mettere a confronto le proprie esperienze di vita, con l'obiettivo di riscoprirsi risorsa per sé e per la collettività;

5) promozione, coordinamento e gestione di strutture residenziali protette, comunità alloggio, case-famiglia, centri diurni, mini alloggi protetti, case di riposo, residenze sanitarie assistite, ricoveri di sollievo, centri di aggregazione ricreativi, culturali e sociali per portatori di handicap, persone affette da disturbi psichici, anziani, minori e in generale per soggetti socialmente deboli;

6) promozione, sostegno e gestione di servizi domiciliari di assistenza, aiuto domestico, espletamento di pratiche burocratiche, attività di accompagnamento, sostegno e riabilitazione da svolgere presso famiglie, scuole o altre strut-

ture di accoglienza;

7) promozione, sostegno e gestione presso gli enti locali del servizio di segretariato sociale, per assicurare il diritto dei cittadini ad essere informati al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono e limitano la fruizione dei servizi da parte di individui e gruppi socialmente deboli;

8) promozione, coordinamento e gestione di iniziative di progettazione, formazione e consulenza, anche in collaborazione con enti locali, nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e della comunità europea in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;

9) elaborazione e gestione di progetti formativi di orientamento e di diffusione della cultura del lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, e presso i cittadini attraverso accordi di collaborazione con enti pubblici o privati;

10) elaborazione di progetti di utilità sociale redatti su commissione di enti pubblici o privati;

11) promozione, coordinamento e gestione di attività di studio e di ricerca delle problematiche sociali, da realizzarsi anche attraverso l'istituzione di centri studio e osservatori, che svolgano sia attività di raccolta, elaborazione e studio di dati socio-economici e ambientali, con specifico riferimento e collegamento alle attività territoriali esistenti, sia attività di sensibilizzazione della pubblica opinione mediante convegni, dibattiti, interviste e pubblicazioni, anche periodiche, destinate alla diffusione;

12) promozione, coordinamento e gestione di attività di formazione professionale nell'area dello svantaggio, in sedi operative, intese come unità organizzative locali, idonee e accreditate dall'amministrazione regionale;

13) promozione - anche attraverso la gestione diretta o indiretta di scuole di ogni ordine e grado, istituti post-laurea, scuole di specializzazione - dell'istruzione e della formazione spirituale, culturale e professionale della popolazione, con particolare riferimento alle fasce deboli;

14) promozione e gestione di corsi di formazione e di aggiornamento per operatori sociali, operatori dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie e degli enti locali, dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altro ente pubblico e privato;

15) promozione di una reale partecipazione allo sviluppo dell'educazione alla salute dei minori e dei giovani, mediante l'ideazione e la gestione di iniziative di carattere formativo e ludico - ricreativo, centri di aggregazione, centri polivalenti, ludoteche, informa-giovani e centri di interesse, tese a prevenire condizioni di disagio psico-fisico e sociale;

16) promozione, coordinamento e gestione di attività volte alla rivalutazione del territorio regionale ed all'offerta di momenti culturali e di conoscenza del territorio

regionale, nazionale ed internazionale a soggetti socialmente svantaggiati: turismo sociale, promozione turistica, ecc.;

17) gestione di strutture culturali, ludico-ricreative e informatiche: siti internet, biblioteche, teatri, campi di calcio, oratori, ecc.;

18) servizi di animazione: spettacoli per bambini, feste di compleanno, grest, feste parrocchiali e scolastiche, inaugurazioni;

19) attività e servizi socio sanitari e sanitari, privati o accreditati o convenzionati con gli enti pubblici, sia di tipo ambulatoriale che residenziale;

B) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

1) creazione e gestione di centri di informazione rivolti alla comunità locale;

2) promozione di attività e corsi di formazione e di avviamento professionale;

3) attività di consulenza finalizzata ad iniziative di progettazione, valutazione e formazione, anche in collaborazione con enti locali, nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;

4) incremento di forme di turismo sociale e responsabile, attraverso la valorizzazione dei beni storici, culturali, architettonici, archeologici e ambientali e di tutte le attività volte alla rivalutazione del territorio locale e regionale;

5) elaborazione e commercializzazione di grafica pubblicitaria e multimediale;

6) elaborazione di prodotti editoriali;

7) produzione di oggettistica, di confezionamento e attività di assemblaggio produttivo;

8) servizi di lavanderia;

9) organizzazione di eventi, manifestazioni, feste e cerimonie in genere;

10) fornitura di servizi ambientali e di manutenzione ordinaria e straordinaria rivolta ad enti pubblici e privati;

11) creazione di rettilocali di sviluppo;

12) manutenzione del verde, di giardini, di parchi, di strade e di aiuole; potatura e sfascio di erba, potatura di siepi e di alberi, diserbo, manutenzione di tappeti erbosi; piccole manutenzioni e riparazioni edili ed affini, pitture e decorazioni; consegna di documenti a domicilio e servizio di pony express; affissione di manifesti e gestione di spazi pubblicitari; pulizia, manutenzione ed eventuale gestione di impianti sportivi e di lidi per la balneazione; pulizia e manutenzione di edifici pubblici e privati, di torrenti, spiagge, lidi, arsenali, strade, piazze, stazioni ferroviarie, sale e luoghi di attesa e di ritrovo; realizzazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale; servizi di

censimento e di rilevazione dati, rifacimento e manutenzione dei numeri civici e della toponomastica; servizi di scuolabus; servizi di portierato e di vigilanza di edifici pubblici e privati; gestione di centralini telefonici;

13) gestione di bar, gelaterie, pasticcerie, tavole calde, pizzerie, rosticcerie, paninoteche, mense aziendali, alberghi, ristoranti, pub, birrerie e locali per la ristorazione in genere, e quant'altro rientrante nelle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche, comprese la somministrazione e la fornitura di pasti preparati e di prodotti da asporto, anche in self service, complessi alberghiero-turistico-residenziali, villaggi vacanza, alberghi, motel, case-albergo, residence, affitta camere, pensioni, ostelli della gioventù, rifugi alpini, villaggi turistici, campeggi, aree attrezzate per la sosta di caravan e autocaravan, residenze e dimore storiche, d'epoca, rurali e di campagna; gestione di sale cinematografiche, locali notturni, discoteche, sale per convegni, matrimoni e ricevimenti; organizzazione di congressi, seminari, convegni, conferenze, spettacoli, attività ricreative e per il tempo libero;

14) attività di coltivazione e produzione agricola, nonché attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, produzioni agroalimentari, allevamento del bestiame, vivai e tutte le attività connesse ed inerenti, ivi comprese l'attività di agriturismo e l'attività ricettiva svolta con stabilimenti agricoli;

15) produzione di energie rinnovabili o alternative, nonché servizi volti a produrre risparmio energetico;

16) raccolta, differenziazione, riciclaggio e riutilizzo di ogni tipo di rifiuto; attività di educazione ambientale;

17) trasporti di beni o persone, pubblici e privati, attività di logistica;

18) svolgimento di attività e terapia assistita con animali. Allo scopo intende avvalersi di soggetti professionalmente qualificati;

19) istituire e gestire parchi zoo, fattorie, rifugi e cliniche per animali e campi di addestramento degli animali stessi, specie presso le comunità interessate, anche con impiego di disabili e delle loro famiglie; promuovere progetti che coinvolgono gli animali in un ruolo attivo di interscambio; valorizzare e promuovere l'attività di onoterapia (terapia assistita con l'asino); valorizzare l'attività di pet-therapy; promuovere progetti integrativi didattici per le scuole con gli animali e in contesti in cui è favorito il contatto con la natura; promuovere l'attività ludica e ricreativa per il tempo libero, orientando e stimolando con creatività alla calma, al rispetto, alla responsabilità, alla reciprocità, al movimento (trekking), al benessere, per riscoprire il rapporto uomo-animale-natura; promuovere l'attività sportiva con l'ausilio degli animali; promuovere l'atti-

vità di formazione ed informazione per ciò che concerne il rapporto uomo animale-natura. Potrà in tal senso istituire corsi teorici e pratici;

20) creare un punto di incontro, di studio e di confronto per coloro (sia pubblici che privati) che operano nel campo socio sanitario, dell'allevamento di animali per fini terapeutici o da compagnia o affezione, e nel campo dell'agricoltura sociale; attivare centri e comunità per le attività collegate agli animali (anche gestiti direttamente dalla cooperativa) con particolare risalto alle attività di onoterapia a favore dei diversamente abili;

21) organizzare corsi (di formazione, di aggiornamento, perfezionamento, di orientamento), convegni seminari, tavole rotonde, manifestazioni, studi, mostre, esposizione e pubblicazioni atti a diffondere le conoscenze sulle metodologie psicoterapeutiche - riabilitative per diversamente abili;

22) partecipare o aderire ad enti, istituzioni, società, associazioni o cooperative aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio;

23) coltivazioni di erbe e piante officinali, ogni attività che promuova direttamente e indirettamente la biodiversità e le tipicità locali;

24) produzione e commercializzazione di cosmetici, detersivi, olii essenziali, preparati erboristici, prodotti fitoterapici, farmaceutici, terapeutici e medici, sia materie prime, sia semilavorati, sia prodotti finiti, in conto proprio e per conto di terzi; gestione di centri cosmetici, spa, centri di medicina alternativa, centri di aromaterapia, erboristerie, parafarmacie, centri di fisioterapia, massaggi, centri di riabilitazione;

25) gestione di attività di studio e ricerca, sperimentazione, inerenti le attività del presente oggetto sociale, nonché laboratori di analisi chimica e di rilevazione e monitoraggio di ogni tipo, attività di certificazione e controllo, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e direzione lavori;

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e Privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.ro 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

**Art.6 - Regole per lo svolgimento
della attività mutualistica**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art.7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art.8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio - sanitaria ed educativa (Tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavo-

ro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;
- anzianità di lavoro o esperienza imprenditoriale di almeno un anno;

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (Tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;
- anzianità di lavoro o esperienza imprenditoriale di almeno un anno;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Art.9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

e) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 42 del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.8, deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

L'organo amministrativo delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa dello stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per tutti i soci e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art.11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo:

a) di mettere a disposizione la propria capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

b) di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art.12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art.13 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art.14 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;

5) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

6) per fallimento del socio;

7) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo:

9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

10) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.15 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

Art.16 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende:

a) il valore nominale delle quote, rivalutato ai sensi dell'art.22 lett.c), eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;

b) il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli in-

teressi legali.

Art.17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art.18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.ro 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro cinquanta ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a quattro. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art.19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui al presente statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o di statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Art.20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art.22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art.23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei

limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.ro 59;

d) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alla riserva straordinaria;

f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art.24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art.25 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) l'approvazione dei regolamenti interni;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art.26 - Convocazione

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante

avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art.2541 u. co, c.c.) con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e

qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art.27 - Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 25, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.28 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.18.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Ai soci cooperatori, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art.29 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal

presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci aventi diritto al voto, appartenenti alla medesima categoria di socio e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto dall'art.2372 del codice civile.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorchè non soci.

Art.31 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art.32 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare

uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art.33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quel-

li rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Art.34 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art.35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni 180 (centottanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo

all'ammissione di nuovi soci.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art.36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art.37 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi eventualmente dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art.38 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art.39 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art.40 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-

strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art.41 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera d) c.c..

Art.42 - Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui ha sede la società il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n.ro 5.

Art.43 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-

laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

**Art.44 - Principi di mutualità
indivisibilità delle riserve e devoluzione**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del capitale residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1,2 e 3 del D.L. 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.